



# **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 18 del 9 luglio 2020.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 14 del 23 febbraio 2023.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 10 del 27 febbraio 2025.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Soggetto attivo.....	2
Art. 3 - Soggetto passivo.....	2
Art. 4 - Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze.....	3
Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.....	5
Art. 7 - Riduzione base imponibile.....	6
Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	8
Art. 9 - Esenzioni e altre forme di agevolazione.....	9
Art. 10 - Versamenti ed interessi.....	11
Art. 11 – Rimborsi.....	13
Art. 12 – Compensazioni.....	14
Art. 13 – Dichiarazione.....	15
Art. 14 – Funzionario Responsabile.....	15
Art. 15 - Poteri del Comune.....	16
Art. 16 – Attività di accertamento.....	17
Art. 17- Riscossione coattiva.....	18
Art. 18- Norme di rinvio.....	18
Art. 19 - Entrata in vigore.....	18

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Municipale Unica (IMU), di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio, in misura superiore al 50% dell'intera superficie.

## **Art. 3 - Soggetto passivo**

1. E' soggetto passivo IMU quello individuato dall'art. 1, comma 743, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le variazioni di soggettività passiva devono essere rese pubbliche a mezzo della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari.
3. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D posseduti dai Comuni e situati sul rispettivo territorio.
4. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso stesso. Il mese

durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 4 - Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio comunale ad eccezione dell'abitazione principale o dell'abitazione ad essa assimilata che non costituisce presupposto di imposta, salvo il caso che si tratti di unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8, A/9.

2. Per le definizioni di fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo, si rinvia a quanto previsto all'art. 1, comma 741, della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze**

1. Ad integrazione delle fattispecie assimilate per legge ad abitazione principale ed elencate al comma 741, nell'ambito della potestà regolamentare, è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione

può essere applicata ad una unità immobiliare intendendosi per tale l'ultima unità immobiliare nella quale l'anziano aveva la residenza anagrafica. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

2. Si considerano unica unità immobiliare gli immobili uniti di fatto in cui sia presente, nella visura catastale, l'annotazione "porzione di unità immobiliare urbana (u.i.u) unita di fatto ai fini fiscali" .

3. E' abitazione principale, l'unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le altre fattispecie previste da norme di legge statale o che non siano con esse in contrasto.

4. Si considera pertinenza l'unità immobiliare oggettivamente destinata a servizio od ornamento del bene principale, posseduta in quota parte in base alla quota di possesso attribuita al titolare.

5. La condizione attestante l'assimilazione ad abitazione principale, di cui al comma 714, lett. c), da n. 1 a n. 6, deve essere comunicata tramite presentazione di dichiarazione ministeriale IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quando si verifica l'evento che dà origine all'assimilazione.

6. La detrazione IMU di € 200,00, applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9, si applica fino a concorrenza del suo ammontare, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica.

## **Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, moltiplicando il risultato ottenuto per coefficienti di cui al comma 745 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sull'unità immobiliare, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, dalla data di utilizzo dell'unità immobiliare.

2. Alla Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, si rinvia anche per quanto previsto in merito ai valori di fabbricati di categoria D, in caso di locazioni finanziarie, aree fabbricabili e terreni agricoli.

3. Per le aree che mutano destinazione urbanistica, divenendo in corso d'anno fabbricabili, l'imposta si applica con i nuovi valori dalla data di approvazione del provvedimento di variazione di destinazione urbanistica.

4. Per le aree che non sono più classificate fabbricabili, l'imposta è dovuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

5. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine orientativo del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. In ogni caso la presenza di un atto di compravendita attestante un valore superiore a quello desumibile dai precitati valori tabellari, comporta il recupero del tributo.

7. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile su cui è situata l'unità immobiliare.

## **Art. 7 - Riduzione base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia quelli sottoposti a vincolo diretto.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato, nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 747, della L. 160 del 27/12/2019 e successive modifiche e integrazioni.

3. La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità, consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi cioè di edilizia libera ai sensi del DPR 380/01. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche, intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

4. La base imponibile si intende ridotta del 50%, dalla data di inizio lavori fino all'accatastamento, all'ultimazione dei lavori o all'utilizzo dell'unità stessa, anche per le unità immobiliari che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. Resta inteso che in caso di interventi di recupero eseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) del DPR 381/2001, la base imponibile IMU è data dal valore dell'area edificabile ai sensi del comma 746 della legge 160/2019.

5. La condizione da cui derivi l'inabitabilità o l'inagibilità del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, deve essere comunicata dal proprietario che presenta la dichiarazione IMU alla quale va allegata una relazione, stilata da parte di un tecnico abilitato, che deve contenere le seguenti informazioni:

- riferimenti anagrafici, comprensivi di codice fiscale del proprietario;
- riferimenti catastali dell'immobile interessato dalle opere;
- illustrazione dei lavori effettuati che devono rispondere ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni;
- la data di inizio e di fine lavori;
- documentazione fotografica relativa alla condizione dell'immobile, in periodo antecedente la realizzazione dei lavori.

In alternativa l'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 747, lettera b) secondo periodo, della legge 27/12/2019 n. 160.

6. Le riduzioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

7. Ciascuna delle sopra enunciate riduzioni della base imponibile nonché le esenzioni previste per legge devono essere comunicate presentando dichiarazione ministeriale IMU, approvata con decreto 29 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione che consente l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

8. Mantengono efficacia ai fini delle riduzioni le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

9. L'omissione degli adempimenti di cui al comma 5 e/o comma 7 comportano il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

## **Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione, se prevista, stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della L. 160/2019, in caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **Art. 9 - Esenzioni e altre forme di agevolazione**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di cui all'art. 1, comma 759 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Le strutture ricettive di proprietà di Enti non commerciali, possono godere dell'esenzione solo qualora le prestazioni offerte abbiano natura simbolica. Si ritiene simbolica la tariffa richiesta, per persona a notte, inferiore al 50% delle tariffe minime applicate agli ospiti di alberghi contraddistinti a due stelle. In caso contrario l'utilizzo si considera commerciale e l'unità immobiliare è assoggettata al pagamento delle imposte.

3. L'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari è esente dall'imposta.

4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

5. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, posseduta da Ente non commerciale abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile catastalmente. Nel caso in cui non sia identificabile la porzione di immobile o l'immobile adibito ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale che risulta dichiarata dal soggetto passivo nella dichiarazione ministeriale dedicata agli enti non commerciali.

6. Nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote, di cui al precedente art. 8, possono essere stabilite riduzioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o per Enti che godono delle agevolazioni ONLUS di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della stessa legge, nonché per le Associazioni di Promozione Sociale, come definite dalla legislazione di settore, purché i soggetti passivi dell'imposta, se diversi dall'utilizzatore, siano anche essi Enti non commerciali pubblici o privati e abbiano concesso l'immobile in comodato gratuito.

7. Nella medesima deliberazione può essere altresì stabilita la riduzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, come stabilito dall'art. 1, c. 86 della L. 549/95, purché vi sia identità tra possessore dell'unità immobiliare e utilizzatore della stessa.

8. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;

c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

I contratti di locazione di cui sopra (lett. a), b), c) devono avere per oggetto l'intera unità immobiliare, non essendo ammessi contratti parziali.

I contratti devono essere inviati in allegato alla dichiarazione sostitutiva e unitamente all'attestato di rispondenza al canone rilasciato dalle competenti organizzazioni Sindacali, a riprova della corretta applicazione dell'Accordo Territoriale siglato con l'Amministrazione.

9. Per comunicare le situazioni dalle quali discende l'applicazione di un'aliquota, approvata dal Consiglio Comunale, in misura ridotta rispetto all'aliquota ordinaria, è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, predisposta dal Comune, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della circostanza dalla quale discende l'applicazione di un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La suddetta dichiarazione deve essere presentata ogniqualvolta vari una informazione a suo tempo resa. Nel caso delle locazioni deve essere data comunicazione qualora un contratto cessi anticipatamente rispetto alla naturale conclusione del contratto, così come previsto dalla disposizione normativa che lo regola, quando vari il nominativo del/dei conduttore/i e/o il numero del contratto attribuito in fase di registrazione

## **Art. 10 - Versamenti ed interessi**

1. Il versamento è effettuato dal contribuente in autoliquidazione. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei suddetti moduli, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini

previsti per legge.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per ciascun anno di imposta in due rate: la rata di acconto entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni se approvate entro tale scadenza. In caso contrario il calcolo avverrà sulla base delle aliquote deliberate l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto fino alla data del decesso. Dopo tale data il versamento deve essere effettuato da ciascun erede proporzionalmente alla propria quota. Qualora il versamento sia effettuato da un erede per conto di altri eredi, è necessario inviare all'Unità Organizzativa Tributi Accertamento Riscossione una nota, sottoscritta da tutti gli eredi tenuti al versamento dell'imposta, con la quale si comunica il nominativo del soggetto delegato ad effettuare il versamento per conto di tutti.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

5. Il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia inferiore a € 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. Legge Finanziaria 2003).

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto

importo.

7. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti, se effettuati in misura congrua rispetto al dovuto, di un contitolare per conto degli altri. I versamenti effettuati per conto di altri contitolari devono essere comunicati per iscritto all'Unità Organizzativa Tributi Accertamento Riscossione unitamente alla copia del versamento effettuato.

8. Sulle somme dovute per l'imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Verona per immobili ubicati in un comune diverso, è ammesso, su istanza del contribuente, il riversamento delle somme indebitamente incassate, direttamente al Comune competente. La richiesta di riversamento deve pervenire entro e non oltre il quinto anno successivo al giorno dell'erroneo pagamento. L'istanza deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne la fondatezza. Le somme oggetto di riversamento sono trasferite al comune competente al netto di compensi e senza interessi.

10. Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta, mediante l'emissione di avvisi di accertamento, il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, una rateazione in base alla regolamentazione prevista dal Regolamento delle Entrate del Comune di Verona.

11. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente o nel caso di mancato pagamento delle rate, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 798 a 801 della Legge 160/2019.

## **Art. 11 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
5. Su richiesta del contribuente, soggetto passivo in altro Comune dal quale abbia ricevuto avvisi di accertamento divenuti definitivi, è possibile provvedere al rimborso dell'imposta, erroneamente corrisposta, entro il termine quinquennale, senza applicazione di interessi.

## **Art. 12 – Compensazioni**

1. Entro i termini di scadenza del pagamento del tributo, è possibile detrarre dall'importo dovuto, eventuali eccedenze di versamento rilevate negli anni precedenti, senza applicazione di interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Per avvalersi di tale facoltà va presentata al Comune una comunicazione, allegando le copie dei versamenti, indicando le proprie generalità, il codice fiscale, il tributo dovuto, al lordo della compensazione, le eccedenze da compensare, suddivise per anno d'imposta, dichiarando altresì di non aver richiesto il rimborso delle somme indicate in compensazione o di rinunciare all'istanza di rimborso, qualora già

presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, oppure può essere chiesta a rimborso.

4. Il Funzionario Responsabile del Tributo, dopo aver verificato l'esistenza del credito da compensare, fornisce un riscontro in merito all'accoglimento o meno della richiesta al contribuente interessato. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

## **Art. 13 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione ministeriale, approvata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, va utilizzata anche per comunicare le situazioni dalle quali può discendere la riduzione della base imponibile e/o l'applicazione di un'aliquota ridotta, così come annualmente disposta nella deliberazione annuale delle aliquote.

Va dato atto di tali situazioni nello spazio denominato "annotazioni".

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli immobili che hanno perso o acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ai fini IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

## **Art. 14 – Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 778 della L. 160/2019 e s.m.i.

## **Art. 15 - Poteri del Comune**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
- a) inviare questionari al contribuente;
  - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
  - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
  - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
    - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;

- elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 16, comma 7, del presente regolamento.

3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

## **Art. 16 – Attività di accertamento**

1. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. A seguito di idonea previsione normativa statale e/o regolamentare, al fine di incentivare l'attività di controllo, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento per costituire un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

3. Le attività di accertamento dell'imposta, svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'imposta non versata, comprensiva di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 12.00, considerata sia la quota comunale sia la quota statale, se prevista, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modifiche e integrazioni.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 15, comma 2 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **Art. 17- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i;

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

## **Art. 18- Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

## **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2020.

1. Bis Le modifiche degli artt. 7-9 e 19 entrano in vigore in data primo gennaio 2023.

1.Ter Le modifiche dell'art. 5, comma 4; dell'art 9, comma 8, dell'art. 10, comma 10 entrano in vigore in data primo gennaio 2025.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.